



Le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie tra legge delega (206/2021) e decreto delegato (149/2022)

### **Dei Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno**

#### **Art. 473-bis.52 cpc - Forma della domanda**

#### **Art. 473-bis.53 cpc – Provvedimenti del presidente**

di Giovanna Pelizzoni – Presidente Ondif Sezione Mantova

| Legge delega 26.11.2012 n. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPO III<br><i>Disposizioni speciali</i><br>Sezione III<br><i>Dei procedimenti di interdizione di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| comma 23<br><i>lettera f)</i><br><br>[...]<br><br>comma 23 lettera f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di | <b>Art. 473 bis 52</b><br>(Forma della domanda)<br><br>La domanda relativa all'interdizione o inabilitazione si propone mediante ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha la residenza o il domicilio.<br><br>Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenni sia persona offesa; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Art. 473 bis 53</b><br/>(Provvedimenti del Presidente)</p> <p>Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.</p> <p>Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p> |

Ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno è dedicata la sezione III del capo III. Il capo II del codice di rito dedicato ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno è stato abrogato dall’art. 3, 49 co., d.leg. 149/2022; le nuove norme costituiscono in parte, con i dovuti coordinamenti con il nuovo rito, la riproduzione delle disposizioni



abrogate; invece, le norme del codice civile contenute nei capi I e II ad essi relative sopravvivono, salvo alcune modifiche all'art. 411 c.c. e all'art. 425 c.c.

L'art. **473-bis.52** c.p.c. riproduce il contenuto dell'abrogato art. 712 c.p.c. *“La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando”*, con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto della domanda, coordinate con le norme generali sul nuovo rito unitario; per i quali deve oggi farsi riferimento.

Le regole di competenza territoriale prevedono un criterio prioritario analogamente ai procedimenti nei quali *“devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore”* (art. 473-bis.11): in questa ipotesi è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale e nei procedimenti di interdizione o inabilitazione è competente il tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta la domanda ha residenza o domicilio, come per i minori per salvaguardare la sua continuità affettivo relazionale. Dunque il criterio generale della residenza del convenuto di cui all'art. 18 c.p.c. diventa secondario.

Per i procedimenti di interdizione e inabilitazione dunque è competente il Tribunale del luogo in cui l'interdicendo o l'inabilitando hanno la residenza o il domicilio effettivi, e dovrà farsi riferimento alla residenza anagrafica solo nel caso in cui difettino prove contrarie alla presunzione di coincidenza con la residenza effettiva (*Cass., ord. 28/06/2006, n. 17235*).



L'individuazione della residenza o del domicilio dell'interessato si effettua avendo riguardo alla data di apertura del procedimento, restando irrilevanti i successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della *perpetuatio iurisdictionis*. Quest'ultimo è derogabile in via eccezionale solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività (Cass. 16/09/2016, n. 18272).

Il convivente, il coniuge e gli altri familiari dell'inabilitando o dell'interdicendo partecipano al procedimento con ruolo sostanzialmente consultivo. Essi non acquistano la qualità di parti in senso proprio e non costituiscono litisconsorti necessari; hanno facoltà e non obbligo di presenziare alle udienze. La loro mancata partecipazione al giudizio, dunque, non comporta l'invalidità della sentenza, potendo gli stessi proporre impugnazione al solo fine di far valere situazioni di fatto rilevanti non considerate in primo grado e non per censurare vizi legati alla loro esclusione (Cass. 01/12/2000, n. 15346; Cass. 22/04/2009, n. 9628).

Il procedimento regolato dal rito unitario si introduce con ricorso (secondo le regole generali: art. 473-bis.12 se promosso dalle parti; art. 473-bis.13 se promosso dal pubblico ministero) che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico; quale corollario, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda deve rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità (art. 473-bis.12, primo comma, lett. e).

Pertanto il ricorso di cui all'art. 473bis 52 c.p.c. alla luce della riforma Cartabia dovrà contenere: a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura; d) la determinazione dell'oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri



procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

La norma di cui all'articolo 473-bis.12 c.p.c. descrive i requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo del giudizio e delle attività allo stesso correlate, dando attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. f). La scelta della forma dell'atto introduttivo (ricorso), richiama molti dei procedimenti tradizionali della giustizia familiare oltre che il processo del lavoro dal quale il rito unitario infatti attinge alcune caratteristiche.

La norma ha, inoltre, imposto l'indicazione nel ricorso dell'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e l'allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. Tale previsione assume particolare rilevanza al fine della concreta attuazione dei meccanismi di raccordo predisposti dalla riforma (si veda ad es. il novellato art. 38 disp. att. c.c.).

La norma in esame richiama espressamente anche l'art. 473-bis.13 che disciplina il ricorso del pubblico ministero. Il ricorso del pubblico ministero dovrà contenere: nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni. Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale. Con l'articolo 473-bis.13 c.p.c. vengono disciplinati i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo



l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale). In particolare, per quanto riguarda l'indicazione all'interno del ricorso "di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio", la disposizione intende fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, anche in virtù del tradizionale effetto erga omnes che si riconosce ai giudicati in materia di status, vi siano ulteriori soggetti che potrebbero essere interessati all'esito della pronuncia. Si pensi, esemplificativamente, ai casi dei ricorsi presentati ai sensi degli attuali articoli 48 e 50 c.c. (per effetto della riforma 473-bis.60 c.p.c. e 473-bis.62 c.p.c.), in cui devono essere indicati il nome e il cognome dei presunti successori legittimi dello scomparso e se esistono del suo procuratore o rappresentante legale; e nel caso di istanza per la dichiarazione di morte presunta devono altresì essere indicati il nome e il cognome di tutte le altre persone che, a notizia del pubblico ministero, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso. Con l'ultimo comma la disciplina è stata estesa, fatto salvo il principio di compatibilità, agli altri soggetti, diversi dai genitori, titolari di un potere di iniziativa autonomo nell'interesse del minore esposto a una situazione di pregiudizio.

L'art. **473 bis n. 53** c.p.c. nel riprodurre il contenuto dell'articolo 713 c.p.c. abrogato: *"Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero."* prevede espressamente, in ossequio alla struttura del nuovo rito, che il presidente nomini il giudice relatore e fissi l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Sempre seguendo quanto già l'attuale norma di riferimento dispone



che il ricorso e il decreto siano notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente e il decreto è anche comunicato al pubblico ministero.

Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo fonti di informazioni per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente" (*Cass. 18/2/1982 n. 1023 e, conforme, Cass. 1/12/2000 n. 15346*).

L'osservanza delle norme relative all'obbligo di intervento è garantita dall'invio al Pubblico Ministero degli atti del procedimento, in modo da porlo in condizioni di intervenire in giudizio; in caso di omessa partecipazione non sussistono ulteriori obblighi di comunicazione (*Cass. 28/09/2006, n. 21065*).